

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016
Oggetto	Pratica nr. 16010 del 2016 - Attivita' nr. 2 : AUTORIZZAZIONE - OMUNE DI BOLOGNA, VIALE BERTI PICHAT N.2/4 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DI CALGHERIA IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA MOLINO DEL SALE N.17
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4488 del 08/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **HERA S.p.A.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE BERTI PICHAT N.2/4 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DI CALGHERIA IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA MOLINO DEL SALE N.17

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/06/2014 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 59050 del 01/07/2014, dalla **società HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane di Calgheria, in comune di Casola Valsenio, via Molino del Sale n.17, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;
- ✓ *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività) e s.m.i.,
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006";
- ✓ *DGR n. 995/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque";
- ✓ *DM 15 gennaio 2014*, recante "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 16010/2016, emerge che:

- la società HERA spa gestisce in comune di Casola Valsenio, un impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato Calgheria - Casola Valsenio, di potenzialità pari a 2.000 AE, a servizio di un agglomerato con carico nominale pari a 1979 AE, con carico servito pari a 1979 AE e carico depurato pari a 1871 AE (località Valsenio e abitato di Casola Valsenio e attività produttive) - codice agglomerato ARA0063. Tali informazioni sono presenti nel database degli agglomerati aggiornato al 2015 realizzato dalla Regione Emilia-Romagna e sono riportate nella DGR Regione Emilia-Romagna n. 201 del 22/02/2016;
- la società HERA spa ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/06/2014, istanza di AUA e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia con PG 59050/2014 del 01/07/2014, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Con il provvedimento della Provincia n.2045 del 09/06/2010 si autorizzava lo scarico del depuratore Calgheria di Casola Valsenio, e dello scolmatore di testa impianto del depuratore. La domanda di rinnovo del suddetto provvedimento della Provincia n.2045 del 09/06/2010, in scadenza il 09/06/2014, è stata presentata alla Provincia in data 26/07/2013; in merito alla suddetta domanda è stato comunicato ad HERA spa l'assoggettamento della procedura alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale a seguito dell'entrata in vigore del DPR13 marzo 2013, n. 59;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (ai sensi dell'art. 272 comma 29 del D.Lgs. n. 152/06 e smi). La Provincia aveva già rilasciato ad HERA spa in data 02/10/2012, con atto PG 77251, l'autorizzazione in via generale per le emissioni della linea di trattamento fanghi.

Sulle emissioni in atmosfera autorizzate, HERA spa dichiarava non essere intervenute variazioni confermando i dati contenuti nella domanda presentata nel 2012;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 30/06/2012 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione in data 30/07/2014 (PG. Provincia 66045/2014 del 30/07/2014) , ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della Provincia PG 64828 del 24/07/2014 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 30/07/2014 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 23/08/2014 (PG Provincia n.69935/2014) richiedendo, entro il procedimento di rilascio dell'AUA, l'autorizzazione allo scarico dello scolmatore di piena di testa impianto e fornendo i relativi dati tecnici;
- la società HERA spa inviava in data 07/10/2014 (PG Provincia 79943/2014) la richiesta di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AVG) PG 77251 del 02/10/2012 in ragione dell'entrata in vigore del DM 15 gennaio 2014, recante modifiche al D.Lgs n. 152/2006, per effetto del quale le linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 10.000 AE sono escluse dall'applicazione della disciplina delle emissioni in atmosfera;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;
- dall'attività di verifica dello stato di adeguamento degli agglomerati svolta dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento alle situazioni al 2014/2015, con la collaborazione delle Province e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, è emerso che all'interno dell'agglomerato di Casola Valsenio risultano essere presenti reti fognarie non depurate. In relazione agli esiti delle suddette attività di verifica, nella DGR Emilia-Romagna 22 febbraio 2016, n.201, citata in premessa, che ha stabilito l'ordine di priorità degli interventi relativi a situazioni di non conformità esistenti, da inserire in uno specifico Programma degli Interventi che ATERSIR deve predisporre e approvare non oltre il 31 dicembre 2016, l'agglomerato di Casola Valsenio è inserito nella Tabella 4 - *Elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1999 AE e priorità 1A*. Per il suddetto agglomerato è individuata la necessità di adeguamento delle reti fognarie non depurate, con ordine di priorità 1A, per il quale va redatto il Progetto Definitivo entro il 31 dicembre 2018 e va realizzato l'intervento entro il 31 dicembre 2021;
- con deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna di ATERSIR n.1/2016 è stato approvato il Programma degli Interventi 2015-2019 del gestore HERA spa, che contiene l'intervento di "*adeguamento agglomerato Casola Valsenio*";
- in data 20/05/2016 la SAC di Arpae richiedeva a HERA S.p.A. documentazione di aggiornamento in relazione all'intervento di adeguamento dell'agglomerato di Casola Valsenio inserito nella suddetta deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna di ATERSIR n.1/2016 e ai sensi di quanto stabilito dalla suddetta DGR n.201/2016 in merito alle autorizzazioni degli agglomerati su cui permangono elementi di criticità;
- la Società rispondeva alla suddetta richiesta comunicando in data 24/06/2016 che ancora non era stato predisposto un progetto relativo all'intervento sulle reti da depurare, in quanto la progettazione è prevista nel corso del 2017 e l'esecuzione lavori nel biennio 2018-2019;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri :

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso da ARPA - Distretto di Faenza-Bassa Romagna (PG Provincia 70362/2014) in data 26/08/2014;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi sono esonerate da tale obbligo;

VALUTATO che per effetto delle modifiche apportate dal DM 15 gennaio 2014, recante modifiche alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, l'impianto di Calgheria sito in Casola Valsenio non è più soggetto alla disciplina delle emissioni in atmosfera, in quanto la sua linea di trattamento fanghi rientra negli impianti e attività

non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272, del decreto. Per effetto di quanto sopra tale autorizzazione non è più da ricomprendere nell'AUA di cui HERA spa ha chiesto il rilascio;

VALUTATO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società HERA spa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane e di gestione dello scolmatore in testa all'impianto, e dei pareri acquisiti, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da ricomprendere nell'AUA stessa e inoltre richiamando l'obbligo di realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'agglomerato nei tempi previsti dalla Direttiva regionale n. 201/2016 sopra citata e fissando prescrizioni gestionali delle reti tali da contenere al minimo gli impatti degli scarichi sul corpo idrico recettore;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO inoltre che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.Lgs n.152/06 e smi, deve essere chiesta un anno prima della scadenza e, se presentata tempestivamente, (come nel caso di specie), l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Calgheria, sito in comune di Casola Valsenio, via Molino del Sale n.17, e di gestione dello scolmatore in testa all'impianto, a servizio di un agglomerato con carico nominale pari a 1979 AE, con carico servito pari a 1979 AE e carico depurato pari a 1871 AE (località Valsenio e abitato di Casola Valsenio e attività produttive) - codice agglomerato ARA0063 , fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)
- di competenza SAC di Arpae.

Gli scarichi autorizzati sono sia quello finale dell'impianto di depurazione, sia quello dello sfioratore di testa impianto.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'impianto il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

1. **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali;

Con il presente atto si recepiscono le disposizioni e degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, tenendo conto anche del loro recepimento nel Programma degli Interventi di ATERSIR.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

1. modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 nonché ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

3.c) **Entro il 31 dicembre 2017** va presentata la **domanda di modifica sostanziale della presente AUA per ricomprendere in un unico atto tutti gli scarichi di acque reflue urbane dell'agglomerato di Casola Valsenio** (depuratore e scolmatori di piena e di emergenza);

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questa Provincia con atto PG n.77251 del 02/10/2012 è da intendersi revocata a far data dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente;

8. DI INCARICARE il Servizio Territoriale di Arpae ad esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina per il rilascio alla Società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casola Valsenio e al Servizio Territoriale ARPA di Faenza - Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Gli scarichi che confluiscono nella rete fognaria in oggetto provengono da un agglomerato con carico nominale pari a 1979 AE, con carico servito pari a 1979 AE e carico depurato pari a 1871 AE (località Valsenio e abitato di Casola Valsenio e attività produttive) - codice agglomerato ARA0063. Tali informazioni sono presenti nel database degli agglomerati aggiornato al 2015, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di trattamento pari a 2.000 AE.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi, operato da una linea di trattamento biologico a fanghi attivi con le seguenti caratteristiche:

trattamenti primari

- ✓ sollevamento
- ✓ grigliatura semifine;
- ✓ dissabbiatura;
- ✓ predenitrificazione;

trattamenti secondari

- ✓ trattamento biologico a fanghi attivi di ossidazione/nitrificazione;
- ✓ sedimentazione secondaria;

trattamenti terziari

- ✓ disinfezione con ipoclorito di sodio (facoltativa)

linea trattamento fanghi

- ✓ accumulo e ispessimento fanghi di supero

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

All'ingresso dell'impianto è posizionato uno scolmatore di piena, che deriva la portata in caso di pioggia al pozzetto di scarico dell'impianto di depurazione.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione e dello scolmatore vengono scaricate nel fiume Senio, bacino idrografico del fiume Reno.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto

- A) Gli scarichi devono rispettare i limiti della tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06.
- B) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), devono essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione, costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
- C) il punto di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nella planimetria allegata alla presente determina.
- D) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.
- E) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve essere data tempestiva comunicazione ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per

il ripristino della situazione preesistente. Va tenuta apposita registrazione delle suddette interruzioni di funzionamento dell'impianto.

- F) Il gestore dell'impianto deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nella tabella 2 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE. Deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento. I risultati degli autocontrolli vanno resi disponibili agli organi di vigilanza e comunque vanno riportati nella documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
- G) Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa alla SAC e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione del quantitativo totale dei fanghi prodotti, delle quote con le varie destinazioni, dell'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura e l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.
- H) In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto G), da inviare entro il mese di febbraio, a partire da quella da inviare a febbraio 2018, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
- I) Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, così come recepiti nel Programma degli Interventi di ATERSIR, **va redatto il Progetto Definitivo dell'intervento di adeguamento dell'agglomerato di Casola Valsenio entro il 31 dicembre 2018 e va realizzato l'intervento entro il 31 dicembre 2021.**
- L) In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, vanno poste in atto azioni gestionali per contenere al minimo gli impatti degli scarichi delle reti fognarie non depurate sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico, ecc..., in considerazione della programmazione di realizzazione dell'intervento di adeguamento delle reti entro il 2021.
- M) **Entro il mese di febbraio di ogni anno , unitamente alla comunicazione di cui ai precedenti punti G) e H) , deve essere trasmessa alla SAC di Ravenna di Arpa e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione** riferita all'anno solare precedente, nella quale vanno descritte le azioni poste in atto in ottemperanza al precedente punto L). Nella relazione vanno forniti anche aggiornamenti in merito alla definizione della tipologia di intervento di adeguamento dell'agglomerato e alla redazione del relativo progetto definitivo.
- N) Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie non collegate all'impianto di trattamento in oggetto, prima della realizzazione degli interventi di collettamento allo stesso.
- O) Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.
- P) **la planimetria della rete fognaria** inviata da HERA spa in data 3 novembre 2016, ove viene indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

PRESCRIZIONI relative allo scolmatore di testa impianto

- a) Lo scarico dello sfioratore di piena di testa impianto del depuratore Calgheria di Casola Valsenio, identificato con codice 39FO2015, si deve attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento finale della rete fognaria.
- b) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- c) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 5 volte la portata nera media della rete fognaria.
- d) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.